

U.O.AREA A.B.S.

Dott. Luigi Le Pera

CHIARIMENTI N. 5

Una Ditta ha posto i seguenti quesiti:

D. Siamo a chiedere conferma, per quanto concerne i requisiti inerenti il fatturato, che per " settore trasporto pazienti" possano essere validamente utilizzati contratti avente ad oggetto i medesimi servizi di gara fra cui anche il trasporto pazienti i cui importi sono attestati alla voce unica " ausiliario". In particolare, chiediamo conferma che la Ditta possa validamente qualificarsi autocertificando il possesso di uno o più contratti nel triennio di riferimento e svolti presso una Struttura Sanitaria di almeno 450 p.l. il cui fatturato è riferito a servizi di ausiliario, comprensivo, tuttavia, delle prestazioni oggetto di aggiudicazione per quanto non fatturate separatamente

R. Si conferma quanto già espresso ai chiarimenti n. 2 riguardo all'oggetto di gara ribadendo che in esso è ricompresa la complessità dei servizi descritti nel bando di gara GUEE all'apposita sezione pertanto l'importo di 1.500.000,00 negli ultimi tre anni deve essere riferito all'oggetto di gara nella sua interezza e non già al solo trasporto pazienti o altra singola attività ricompresa nello stesso. Per quanto riguarda la capacità tecnica deve essere indicato un contratto stipulato o in corso di esecuzione nel triennio per i servizi oggetto di gara eseguiti presso struttura sanitaria pubblica o privata con almeno 450 posti letto ed il cui importo annuo deve essere pari o superiore ad € 500.00,00 IVA esclusa.

D. Nel Disciplinare tecnico servizio trasporti interni a pp. 4-5 è scritto: Ogni tipologia di trasporto deve essere espletata all'interno dello stesso turno di servizio, mediante unità dedicate ed esclusive: non è ammessa la pluriattività delle unità lavorative

R. Si ribadisce che i servizi indicati nel disciplinare tecnico di gara devono essere effettuati mediante unità dedicate ed esclusive e non è ammessa pena l'esclusione la pluriattività delle Unità lavorative. Si conferma che la base d'asta rimane fissata in € 850.000,00 annui . Fermo restando il principio secondo cui vanno, in ogni caso, salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, allo scopo precipuo di garantire il libero gioco della concorrenza e adeguate forme di tutela del lavoro oltre che di assicurare l'affidabilità delle imprese selezionate nelle gare pubbliche (v. in tal senso Cons. Stato, Sez. v 31 Dicembre 2003, n. 9318), la giurisprudenza amministrativa è uniforme nel ritenere che i dati riportati nelle tabelle Fise Ministeriali hanno valore ricognitivo e che tali indici possono venire in rilievo unicamente quale parametro di riferimento in sede di valutazione e di affidabilità dell'offerta (v. ex plurimis, Cons. Stato n. 4847/2008; Cons. Stato 4831/2008; Cons. Stato n. 4949/2006; Cons. Stato n. 5497/2002; TAR Lazio n. 15610/2006; TAR Campania n. 10517/2006; TAR Lombardia n. 3972/2005; TAR Lombardia n. 105/2006; Cons. di Stato sezione III n. 1743/2015 e sezione V n. 1813/2015). Il prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale si ritiene

di aderire, è dunque, nella linea che solo uno scostamento eccessivo dei parametri stabiliti in via tabellare può determinare l'incongruità o l'inaccettabilità di una offerta anomala. L'AVCP con la pronuncia (Determinazione n. 6 dell'8.7.2009) e l'ANAC con il parere 26/2014 hanno avuto modo di chiarire che ai valori indicati nelle tabelle Fise Ministeriali va riconosciuta natura di costi medi, che oltre alle voci salariali, previdenziali ed assicurative minime inderogabili, contemplano altre voci (indennità di trasferta, straordinario, malattia ed infortunio) la cui entità è determinata in termini statistici. Il solo scostamento da tali valori medi non è di per sé sintomatico di una anomalia dell'offerta ed il concorrente è ammesso a giustificare le voci di costo inferiori ai valori medi, come tali rilevati da fonti ufficiali. Le tabelle ministeriali pongono, quindi, delle regole di azione della pubblica amministrazione ai fini della corretta predisposizione dei bandi di gara, nonché della valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti a gare di appalto e non si propongono, invece, di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autorativa quale intervento regolatorio sui prezzi ai fini amministrativi (in tal senso CdS se. Vi, sentenza 21 Novembre 2002 n. 6415; TAR Lombardia, Brescia, Sentenza 23 ottobre 2007 n. 915; TRGA Trentino Alto Adige, Trento sentenza 23 giugno 2008 n. 154). Il consiglio di Stato, inoltre, con la sentenza già citata n. 4847 del 7 ottobre 2008, ha chiarito che nelle gare di appalto, il mancato rispetto nelle offerte dei minimi tabellari del costo del lavoro, o, in mancanza dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, **non determina l'automatica esclusione dalla gara** ma costituisce un importante indice di anomalia, che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di remuneratività. Pertanto, nel caso in cui nell'offerta di una impresa, il costo del lavoro indicato risulti inferiore a quello minimo stabilito dal CCNL di categoria, la stazione appaltante non può ritenere inammissibile a priori qualsiasi tipo di giustificazione, ma deve ammettere le giustificazioni relative al costo del personale presentate dall'aggiudicataria senza procedere all'esclusione automatica della stessa dalla gara, in ossequio ai principi di diritto comunitario in materia di libera concorrenza. Precisa al riguardo il Supremo Consesso che gli interessi a tutela dei quali è posta la norma possono comunque essere tutelati in virtù di particolari condizioni operative dell'azienda, ovvero attraverso leggi (407/90 e più di recente 190/2014 e 208/2016) che consente di fruire dell'esonero dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con l'assunzione dei lavoratori disoccupati. Pertanto, solo attraverso un contraddittorio tra amministrazione e concorrente è possibile attuare quella funzione di partecipazione piena e costruttiva al procedimento che consente alla seconda di esercitare in modo pieno il proprio diritto di iniziativa economica privata armonizzandolo con il perseguimento dell'interesse pubblico, sia in termini di migliore offerta sotto il profilo economico, sia dal punto di vista della compatibilità con altri interessi pubblici da valutare comunque nell'ambito dell'iter procedimentale. Risulta evidente pertanto che è esclusivo onere dell'operatore economico indicare i propri costi aziendali (costo del lavoro, costi per la sicurezza sui di lavoro) perché si tratta di informazioni che solo il datore di lavoro può conoscere e non possono formare oggetto di una preconstituita modalità di computo. Peraltro, a supporto di quanto sopra detto, gli artt. 95 e 97 del D.L.vo 50/2016 illustrano i modi con i quali effettuare le valutazioni necessarie per verificare se l'offerta è anomala anche nel caso di costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi in quanto ciascun operatore economico aderisce, se vi aderisce, ad uno specifico contratto collettivo o territoriale; oppure utilizza addirittura una propria specifica contrattazione aziendale. Pertanto solo in quella fase l'operatore



AZIENDA OSPEDALIERA
"Pugliese Ciaccio"
Catanzaro



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

economico può illustrare le effettive condizioni contrattuali ed organizzative praticate nella propria azienda, per spiegare se i minimi siano violati o meno, oppure se, pur essendo i minimi violati in realtà questo sia dovuto appunto a particolari e specifiche condizioni come quelle anzidette, tali da escludere l'anomalia dell'offerta.